

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Antonella Di Giusto
Gian Andrea Giavazzi

IL NOTAIO
Marco Lombardo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Sipontina Lombardi

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

Ultimo appuntamento con il «vecchio» Isee

Fisco e famiglia. Nel 2019 verrà introdotta la versione «precompilata» Cambia la data di validità: si dovrà rinnovare a partire dal 1° settembre



Dopo i modelli 730 e Unico, anche per l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) arriva la versione precompilata

MARCO CONTI

Introdotta dalla legge di Bilancio e fatto slittare dal decreto Milleproroghe 2018 sta per arrivare il modello Isee precompilato.

Dopo i modelli precompilati 730 e Unico, la novità precompilata riguarda l'indicatore della situazione economica equivalente (rapporto tra l'Ise, l'indicatore di situazione economica, e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge), entrerà in vigore il primo settembre 2019. Una data che sembra lontana ma che in realtà è bene fissare in agenda da subito perché cambia la tempistica rispetto a quella sinora in vigore.

Facciamo un ripasso veloce. Come spiega l'Inps, l'Isee è l'indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Serve per richiedere molti servizi sociali ed agevolazioni. Citiamo qualche esempio: assegno di maternità e Bonus bebè, asili nido ed

altri servizi educativi per l'infanzia, mense e prestazioni scolastiche, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità). L'Inps sul proprio sito (www.inps.it) mette a disposizione degli utenti le istruzioni su come compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta dell'Isee. La Dsu, contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell'anno successivo, il che significa, per chi vuole usufruire di servizi e agevolazione nell'anno in corso, sino al 15 gennaio 2019. Da tale data, i modelli Isee saranno quindi scaduti e, per tutti coloro che vorranno accedere alle prestazioni sociali e agevolate riguardanti il prossimo anno, dovranno essere rinnovati chiedendo il nuovo Isee 2019. Il che significa, per effetto dell'Indicatore precompilato, recarsi al Caf

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.469

Dimenticanza nel 730 su un box Recuperabile?

Ho dimenticato di inserire nella mia dichiarazione 730 il recupero per l'acquisto box pertinenziale avvenuto nel 2011. Posso ancora recuperare qualcosa?

- LETTERA FIRMATA

Non tutti gli importi purtroppo possono essere recuperati, infatti le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 dicembre del quinto anno (quarto anno per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2016) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Sono pertanto esclusi gli anni 2012 e 2011 per i quali sono scaduti i termini per l'accertamento. Se le dichiarazioni integrative sono presentate entro la fine dell'anno 2018 i relativi crediti (chiesti a compensazione) possono essere indicati nel rigo F4 del 730 2019; se presentate nel 2019 i crediti dovranno essere riportati nel 730 2020, perdendo il rimborso dell'anno 2013 perché prescritto. Entro il 31 ottobre potrebbe, per accelerare il rimborso, presentare una dichiarazione redditi 2017 integrativa per i redditi 2016 e presentare un 730 2018 integrativo entro il 25 ottobre 2018, per riportare il credito derivante dalla dichiarazione integrativa redditi PF 2017 per i redditi 2016 presentata entro il 31 ottobre 2018. In questo caso gli importi a credito 2016 e 2017 le verrebbero rimborsati nella busta paga di novembre 2018.

RISPOSTA N. 1.470

Le spese funebri sono detraibili in che misura?

Chi può detrarre le spese funebri e se ci sono, con quali limitazioni?

- LETTERA FIRMATA

Le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19% con un limite massimo di spesa attualmente pari a 1.550 euro per ciascun decesso a prescindere dal vincolo di parentela e anche se non fiscalmente a carico del contribuente. Fondamentale è di conseguenza il sostenimento della spesa mentre non deve sussistere

vincolo di parentela. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU con il codice 14. Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento. Rientrano nelle spese funebri: la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri.

RISPOSTA N. 1.471

Spese veterinarie per il mio cane Posso detrarre?

Detengo un cane da compagnia. Nel corso dell'anno dovrò sostenere spese per medicinali prescritti dal veterinario. Ho diritto a qualche agevolazione fiscale?

- LETTERA FIRMATA

L'ordinamento fiscale prevede una detrazione Irpef, pari al 19%, nel limite massimo di 387 euro con un abbattimento di 129 euro per le spese veterinarie relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. La detrazione è riferita alle spese veterinarie complessive del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese per medicinali devono essere provate con scontrino fiscale "parlante" che riporti il CF del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (codice di autorizzazione in commercio ovvero la codifica FV). Sono pertanto esclusi tutti gli altri prodotti, anche se prescritti dal veterinario, che non sono considerati farmaci. Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui lo scontrino fiscale riporti spese per medicinali veterinari e per umani. Difatti dalle spese complessive dovranno essere detratte quelle veterinarie che saranno soggette al trattamento fiscale citato e dovranno essere riportate in rigo diverso rispetto a farmaci umani della dichiarazione dei redditi.

Notaio

RISPOSTA N. 1.472

Quella locazione e affitto non pagato ormai da sei mesi

Ho dato in locazione un appartamento ad una famiglia con formula 4 + 4 anni. La coppia si separa e il marito, che è intestatario, esce di casa e lascia l'appartamento a moglie e figlia. Nella causa di separazione il marito dovrebbe passare alla moglie l'equivalente dell'affitto. La ex moglie lavora, ma non ha reddito sufficiente a garantire il pagamento dell'affitto. Da sei mesi l'affitto non è pagato. A chi spetta pagare e come posso recuperare il dovuto?

_ LETTERA FIRMATA

Se il contratto di locazione è stato stipulato esclusivamente con il marito, l'unico soggetto tenuto a versare i canoni di locazione è il marito stesso, a prescindere dalla circostanza che abbia lasciato il godimento dell'abitazione alla moglie ed ai figli. In caso di inadempimento del marito, sarà necessario agire in via giudiziale con l'assistenza di un avvocato. Solo qualora, a seguito della separazione, venga modificato il contratto, sostituendo al marito la moglie nel ruolo di conduttore, sarà possibile agire nei confronti della moglie: si precisa che questa modifica richiede il consenso del proprietario.

RISPOSTA N. 1.473

Un parere sul trust per la gestione dei patrimoni

Volevo un parere circa il trust come strumento per gestire e indirizzare patrimoni in modo più snello rispetto ai contratti fiduciari e alle possibilità date dalle successioni

_ LETTERA FIRMATA

Il trust è un negozio lecito nel nostro ordinamento, ma che deve essere disciplinato, per rinvio normativo contenuto nell'atto, dalla legislazione di un altro stato, mancando nell'ordinamento italiano una disciplina del Trust. Tramite il Trust si realizza una segregazione patrimoniale e si deve individuare un soggetto cui attribuire il potere di gestire i beni che formano oggetto del Trust stesso, nonché quello di trasferire, alla scadenza, i beni residui ai beneficiari finali, che possono essere liberamente scelti. Il trust è un contratto fiduciario e, rispetto alle successioni, ha effetti immediati e consente di attribuire i beni al beneficiario finale in un momento scelto convenzionalmente dal disponente, mentre, tramite un testamento, il momento del trasferimento coincide con la morte del proprietario.

RISPOSTA N. 1.474

Quel mutuo a due soggetti:

TROVA INCENTIVI

Veicoli a basso impatto ambientale Nuovo bando per finanziare le Pmi

Da oggi prende il via il bando regionale che prevede contributi a favore di micro, piccole e medie imprese sede operativa in Lombardia per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali a basso impatto ambientale. Sei i milioni messi a disposizione per incentivare le Mpmia a demolire i veicoli commerciali di proprietà, benzina fino ad euro 1/1 incluso e/o diesel fino ad Euro 4/TV incluso, e ad acquistare nel contempo, anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo ad uso commerciale e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto ambientale.

Sono escluse dalla partecipazione al bando: le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: Agricoltura, silvicoltura e pesca della classificazione delle attività economiche Ateca 2007; le imprese di trasporto conto terzi, secondo quanto previsto all'articolo 3 del Regolamento UE 1407/2013, iscritti

al relativo albo.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa/peso del veicolo. Il contributo minimo è pari a 2 mila euro (veicolo a Gpl, mono e bifuel, da 1-1,49 tonnellate); quello massimo è invece pari a 8 mila euro (veicolo elettrico puro compreso tra le 7 e le 12 tonnellate di peso). L'erogazione avverrà a saldo, previa verifica della rendicontazione inoltrata. Le imprese interessate devono presentare domanda di contributo (entro il 10 ottobre 2019) a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. La documentazione obbligatoria da allegare include: preventivo del venditore del veicolo, dichiarazione relativa ai contributi De Minimis, incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di contributo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione Inps/Inail, autocertificazione antitamafia. Per info sul bando scrivere all'email: imprese@lom.camcom.it.

M. C.



indefinita sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta e con almeno 15 giorni di preavviso, le date in cui intendono assentarsi, senza necessità di presentare domanda all'Inps. Solo in caso di richiesta di congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare una dichiarazione della madre da cui emerge che lei non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.476

Quella «servitù» pagata e le spese da sostenere

Con il maltempo è crollato il

muretto di contenimento di una stradina pedonale su cui noi condomini abbiamo il diritto di passaggio avendone a suo tempo pagato la servitù al proprietario che ora per il ripristino ci chiede di partecipare alle relative spese. Ora siamo tenuti e se sì, in che percentuale dobbiamo intervenire?

LETTERA FIRMATA

La servitù consiste in una limitazione della sfera del godimento del proprietario di un fondo, in questo caso del proprietario di tale stradina pedonale, a causa di un peso imposto, in questo caso il vs. diritto di passaggio, per l'utilità, cioè una maggior comodità di accesso, di un altro fondo, in questo caso del vs. condominio, secondo modalità di esercizio contenute in un accordo. Generalmente e salvo patti diversi, il proprietario deve provvedere alle opere di manutenzione a sue spese; se però le opere giovano anche al fondo servente le spese sono

sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi (art. 1069 del cc.), in applicazione di un più generale principio di equità ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Come stabilire i reciproci vantaggi ? Salvo diverso accordo, la volumetria dei vani serviti dalla stradina pedonale potrebbe essere un parametro di riferimento per la stima dei rispettivi vantaggi e delle rispettive spese.

RISPOSTA N. 1.477

Quei passaggi non sanciti dall'assemblea

Nel mio condominio i proprietari delle maggiori unità immobiliari decidono le manutenzioni edili tra di loro riferendo poi all'amministratore, e senza nemmeno informare i proprietari come me di taluni vani minori, come box e parcheggi e piccoli appartamenti. Io posso vedere le cose fatte solo a posteriori, nel rendiconto che l'amministratore presenta a fine anno. Lo ho fatto presente all'amministratore, e mi ha risposto che si tratta di cose che in assemblea comunque passerebbero, visto il valore dei millesimi di tali proprietari, e così ci fa risparmiare i soldi dell'assemblea. Io però mi sento, come dire, tagliato fuori. È corretto questo modo di operare?

LETTERA FIRMATA

L'assemblea condominiale non può rimettere al parere espresso da singoli condomini la propria potestà deliberatoria e la formazione della maggioranza di legge. Si tratterebbe di deliberazione «inesistente», cioè quell'atto non avrebbe nemmeno i requisiti strutturali e funzionali per potersi definire una deliberazione assembleare. Non può peraltro dirsi che vi sia una deliberazione di maggioranza, se ciascuno dei condomini non è stato posto nelle condizioni di partecipare alla deliberazione, prima ancora che con il proprio voto, con le proprie osservazioni e proposte. A nulla rileva che i condomini assenti siano titolari di quote millesimali tali da non spostare l'esito della votazione, perché la convocazione è richiesta, non solo per votare, ma anche per discutere e controllare.

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
 Indirizzo _____ Città _____
 Tel. _____ E-mail _____
 Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito
 barra la casella qui accanto

... informativa privacy. Ti informiamo che i dati personali verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, e caricati dal Titolare, i dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo Società editrice S.F.S.A.A.B. snc - Viale Papa Giovanni XXIII 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

L'ECO DI BERGAMO

L'ECO DI BERGAMO